

# D. Lgs. n. 231/2001

## *Il trattamento sanzionatorio*

Capo 1 – Sezione II

Artt. da 9 a 23

## **Art.9: Sanzioni Amministrative**

- SANZIONE PECUNIARIA (artt. 10-12)
- SANZIONI INTERDITTIVE (artt. 13-17)
- CONFISCA (art. 19)
- PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA (art. 18)

# **Sanzione Pecuniaria**

- Si applica **per quote**, in un numero non inferiore a **cento** e non superiore a **mille**.
- L'importo di ogni quota è compreso tra € 258,23 ed € 1.549,00

# **Sanzione Pecuniaria**

- Il numero delle quote da applicare è determinato dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dalla attività svolta dall'Ente medesimo per eliminare o attenuare le conseguenze dell'illecito e per prevenirne la commissione di ulteriori.
- L'importo della quota è stabilito in rapporto alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

## **Art. 9, c. 2: Sanzioni** **Interdittive**

- Interdizione dall'esercizio della attività.
- Sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni.
- Divieto di contrarre con la P.A.
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti e/o contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi.
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

# **Sanzioni Interdittive**

- Non possono avere durata inferiore a tre mesi né superiore a due anni (tranne le ipotesi di applicazione in via definitiva (art. 16) o cautelare (art. 51)).
- Possono essere applicate in via cautelare (art. 45) se vi siano gravi indizi sulla responsabilità dell'ente e fondati elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

# **Irrogazione delle Sanzioni** **Interdittive**

Solo nei casi previsti dalla legge e sempre che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad altrui direzione

ovvero

- in caso di reiterazione degli illeciti (Art. 20)



# **Determinazione delle Sanzioni Interdittive**

- Devono riferirsi alla specifica attività cui si riferisce l'illecito.
- Determinate con il criterio *ex art. 11, c.1*, valutando l'idoneità delle stesse a prevenire illeciti del tipo commesso.
- Possono essere applicate congiuntamente